



**ASSICURAZIONE A PRESTAZIONI RIVALUTABILI, A VITA INTERA, A PREMI
RICORRENTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

Documento con le informazioni chiave KID

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Modulo di proposta

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
DI ASSICURAZIONE**

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti precontrattuali disponibili anche
sul sito internet della Compagnia www.baclife.sm***



Via Tre Settembre, 316 - 47891 Dogana Repubblica di San Marino - www.baclife.sm

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: BAC FIRST RICORRENTE

Compagnia: BAC Life S.p.A. – Gruppo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese

Sito web della Compagnia: www.baclife.sm

Numero di telefono: Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0549.871134

Banca Centrale di San Marino è l'Autorità responsabile della vigilanza di BAC Life S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 01/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Prodotto d'investimento assicurativo a premi ricorrenti, a vita intera con capitale collegato ad una gestione separata, con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Termine: Il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Bac Life non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: La finalità del prodotto d'investimento assicurativo BAC FIRST RICORRENTE è di investire un capitale per il periodo di detenzione raccomandato, perseguitando la stabilizzazione del rendimento e il mantenimento di un basso livello di rischiosità del portafoglio tramite l'investimento nella gestione separata denominata "BAC Protezione". Nella gestione separata, istituita da Bac Life e gestita separatamente dalle altre attività, confluiscono i premi investiti dal Contraente. "BAC Protezione" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (titoli obbligazionari, titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali). Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Bac Life, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

Tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è rivolto ad un cliente al dettaglio (persona fisica o persona giuridica), con età minima di 18 anni, che sia occupato, non occupato o pensionato, senza particolari esigenze in merito alla sua situazione familiare; l'assicurato deve essere persona fisica con età minima 18 anni ed età assicurativa massima 85 anni. Il prodotto è rivolto ad un cliente con esigenza di risparmio e in via secondaria con esigenze di natura successoria, che privilegi la conservazione del capitale investito al fine di evitare i rischi di oscillazioni legate agli andamenti dei mercati finanziari ed ottenere un rendimento contenuto, costante, prevedibile, con disponibilità di risparmio pari ad almeno 1.500 € e, comunque, avere la possibilità di effettuare integrazioni del premio ricorrente annuo e versamenti aggiuntivi, che intenda esercitare eventualmente il riscatto dell'investimento solo dopo che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza, che abbia conoscenza o esperienza base almeno sui prodotti di investimento assicurativi collegati a gestioni separate, che abbia una propensione al rischio nulla e non tolleri oscillazioni del valore della posizione assicurativa, accontentandosi anche di rendimenti contenuti, con una capacità di sostenere perdite nulle del valore dell'investimento, con orizzonte temporale di investimento almeno di breve periodo (5 anni). Il prodotto è destinato ad un cliente che non abbia preferenze o obiettivi di sostenibilità nelle diverse declinazioni ambientali, sociali e di governance.

Prestazioni assicurative e costi: In caso di decesso dell'Assicurato, il prodotto prevede il pagamento ai Beneficiari della prestazione investita nella gestione separata e della maggiorazione prevista in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. Il valore della prestazione è riportata nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il livello di rischio attuale può

variare significativamente se il prodotto viene venduto anticipatamente e può accadere che non sia possibile vendere agevolmente il prodotto o che si debba venderlo ad un prezzo tale da impattare sensibilmente su quanto si può ottenere.



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde al livello di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. Questo prodotto garantisce la restituzione del capitale investito. Qualsiasi importo superiore e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Qualora la Compagnia in caso di insolvenza non fosse in grado di pagare quanto dovuto, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell'investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 1.000 all'anno. Premio assicurativo [€ 0]	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
---	-------------------------------	-------------------------------

Caso vita

Minimo	Importo minimo monetario	€ 940	€ 4.880
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 940	€ 4.890
	<i>Rendimento medio per ciascun anno</i>	-5,70%	-0,76%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 940	€ 4.960
	<i>Rendimento medio per ciascun anno</i>	-5,60%	-0,29%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 940	€ 5.050
	<i>Rendimento medio per ciascun anno</i>	-5,55%	0,33%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 950	€ 5.270
	<i>Rendimento medio per ciascun anno</i>	-5,45%	1,76%
Importo investito nel tempo		€ 1.000	€ 5.000

Caso morte

Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 990	€ 5.120
Premio assicurativo preso nel tempo		€ 0	€ 0

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Cosa accade se BAC Life S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società, gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 71	€ 269
Incidenza annuale dei costi (*)	7,2%	1,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,1% prima dei

costi e al 0,3% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Costo applicato all'importo pagato al momento della sottoscrizione che comprende eventuali costi di distribuzione del prodotto.	0,1%
Costi di uscita	Costo applicato al vostro investimento prima che vi venga pagato.	0,1%
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi applicati al valore dell'investimento ogni anno.	1,5%
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Costi applicati in base alla performance realizzata dall'investimento.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

È possibile riscattare il contratto, parzialmente o totalmente, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto. La richiesta di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, va presentata in forma scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, presso l'Intermediario incaricato o direttamente presso la Società. Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione della gestione separata rivalutata secondo il metodo "prorata temporis" fino alla data della richiesta di riscatto. La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata a condizione che il capitale residuo sia superiore o uguale a € 2.000. Ai fini del riscatto, al valore della prestazione investita nella gestione separata viene applicata una riduzione percentuale in funzione del tempo trascorso dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto (iniziale o aggiuntivo) rispetto alla data di richiesta del riscatto, pari al 2% se il riscatto avviene nel corso del secondo anno dalla decorrenza e all'1% se il riscatto avviene nel corso del terzo anno dalla decorrenza. Successivamente la riduzione percentuale è pari a 0%. Ad ogni operazione di riscatto totale o parziale viene applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 20 per ogni riscatto. L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto, mentre con l'operazione di riscatto parziale (calcolato applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del riscatto totale) il contratto rimane in vigore. Si rimanda alla Tabella "Andamento dei costi nel tempo", nella sezione "Quali sono i costi?" per l'impatto dei costi sul rendimento.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami, afferenti alle coperture vita, alla condotta della Società e del soggetto che vende tali prodotti, e all'informativa precontrattuale e contrattuale o la gestione del contratto devono essere inoltrati per iscritto mediante **lettera raccomandata A.R. indirizzata a: BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM) telefono +378/871134 - 0549/871134** o utilizzando l'indirizzo email reclami@bac.sm indicando: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La Società si riserva di evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Resta ferma la facoltà del Contraente di inviare alla Banca Centrale di San Marino (BCSM) segnalazioni relative alla condotta della Società. Le segnalazioni-esposto devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative: a) **raccomandata elettronica o cartacea a BCSM - Dipartimento Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino**; b) consegna brevi manu al medesimo indirizzo sopra specificato, con contestuale rilascio di ricevuta. Le segnalazioni-whistleblowing devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative: direttamente presso il Dipartimento Vigilanza all'indirizzo sopra specificato e previo appuntamento, riferendo al personale del Dipartimento medesimo che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante; b) consegnando brevi manu o a mezzo raccomandata cartacea o elettronica la segnalazione sottoscritta in calce e conforme all'allegato A del Regolamento 2007-01di BCSM (reperibile sul sito www.bcsmsm.sm) ; c) inviando a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing@bcsmsm.sm con allegata la segnalazione di cui alla precedente lettera b) in formato elettronico. Quale forma alternativa di risoluzione extragiudiziale è prevista la "Camera di conciliazione consumatori", in base al disposto dell'art. 26 DD n. 160/2024 .Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.baclife.sm.

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e prestazioni rivalutabili

Documento informativo precontrattuale per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP IBIP)



BAC FIRST RICORRENTE Contratto rivalutabile (Ramo I)

Data di realizzazione: 01/01/2025 (il DIP IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

A - SCOPO

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni ed esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

B – SOCIETA’

BAC LIFE S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita, con Sede Legale e Direzione Generale a San Marino, Via Tre Settembre n. 316, 47891, Dogana (Repubblica di San Marino);
sito internet: www.baclife.sm email: info@baclife.sm PEC: baclife@pec.bac.sm
Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale - Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004. BAC Life S.p.a. è posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. BAC LIFE S.p.A. è una impresa di assicurazioni sulla vita di diritto sammarinese, soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita (rami I, III, V) ed è Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2002, art.11), in data 18/05/2009 al n° 71. Il Registro dei Soggetti Autorizzati è tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed è consultabile sul sito www.bcsmsm. Con riferimento al bilancio d'esercizio al 31/12/2023, il patrimonio netto ammonta a € 7.193.230 e il risultato economico di periodo ammonta a € 452.889. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il margine di solvibilità disponibile al 31/12/2023 ammonta a € 6.768.116, con un'eccedenza di € 1.975.268 ed un indice di solvibilità del 1,41. La quota di garanzia è pari a € 1.597.616. Maggiori informazioni sulla situazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono disponibili sul sito dell'impresa al seguente link: <https://www.baclife.sm/bilanci/>

Il contratto è retto dal diritto sammarinese.

C - PRODOTTO

Il presente contratto è a vita intera e a premi ricorrenti, sottoscrivibile da persone fisiche o da persone giuridiche. Il contratto prevede la possibilità di riscatto totale e di riscatti parziali. A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio ricorrente annuale di importo non inferiore a € 1.500, pagabile annualmente o in 12 rate mensili. Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare versamenti di premi annuali aggiuntivi di importo minimo pari a € 100 o premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 100. I premi versati, al netto dei costi descritti nel successivo paragrafo "Quali sono i costi?", vengono investiti nella gestione separata interna "Bac Protezione", e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata. La rivalutazione, una volta attribuita al contratto, concorre a sua volta alla determinazione delle rivalutazioni successive. In ogni istante della vita del contratto, il valore della prestazione è definito come il capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nella gestione "Bac Protezione". Il capitale assicurato in vigore è definito come somma di tutti i capitali assicurati, ricorrenti e aggiuntivi, derivanti da ogni versamento nella gestione "Bac Protezione" effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto, rivalutati con il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati e degli eventuali capitali assicurati derivanti dai versamenti ricorrenti e aggiuntivi nella gestione "Bac Protezione" effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, rivalutati con il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati. Il rendimento della gestione separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario di polizza. La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario. Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata interna "Bac Protezione" un'aliquota dell'1,00%. **Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dello 0,00%.**



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la prestazione è pari al capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nella gestione separata "Bac Protezione", costituito da:

- somma di tutti i capitali assicurati derivanti dai versamenti ricorrenti e aggiuntivi nella gestione separata effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati secondo il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati;
- somma degli eventuali capitali assicurati derivanti dai versamenti ricorrenti e aggiuntivi nella gestione separata effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati secondo il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati.

Qualora sia trascorso il periodo di carente, verrà inoltre riconosciuta una maggiorazione sulla prestazione collegata alla gestione interna separata al momento della denuncia del sinistro, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso:

- 2,00%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni;
- 1,00%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
- 0,50%, se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.

È possibile prendere visione del regolamento della gestione separata "Bac Protezione" accedendo al sito della Compagnia www.baclife.sm



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

E' escluso dalla garanzia maggiorazione in caso di decesso, il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi governativi; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente alla corrispondente parte di capitale assicurato);
- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento della denuncia del decesso.



Ci sono limiti di copertura?

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la maggiorazione in caso di decesso non verrà corrisposta. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento della denuncia di decesso. Tali condizioni di carente saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio aggiuntivo è stato investito.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio ricorrente annuo di importo minimo pari a € 1.500, pagabile annualmente o in 12 rate mensili. Il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi annuali aggiuntivi o premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 100.

I premi ricorrenti e i premi aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso la Banca Distributrice.

È escluso il pagamento del premio in contanti.

I premi versati al netto dei costi di cui alla sezione "Quali sono i costi?" vengono investiti nella gestione separata interna "Bac Protezione".

La Società provvede all'investimento dei premi con le seguenti modalità:

- Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un cliente al dettaglio (persona fisica o persona giuridica), con età minima di 18 anni, che sia occupato, non occupato o pensionato, senza particolari esigenze in merito alla sua situazione familiare; l'assicurato deve essere persona fisica con età assicurativa minima 18 anni ed età massima 85 anni. Il prodotto è rivolto ad un cliente con esigenza di risparmio e in via secondaria con esigenze di natura successoria, che privilegi la conservazione del capitale investito al fine di evitare i rischi di oscillazioni legate agli andamenti dei mercati finanziari ed ottenere un rendimento contenuto, costante, prevedibile, con disponibilità di risparmio annuale pari ad almeno 1.500 € e, comunque, avere la possibilità di effettuare integrazioni del premio ricorrente annuo e versamenti aggiuntivi, che intenda esercitare eventualmente il riscatto dell'investimento solo dopo che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza, che abbia conoscenza o esperienza base almeno sui prodotti di investimento assicurativi collegati a gestioni separate, che abbia una propensione al rischio nulla e non tolleri oscillazioni del valore della posizione assicurativa, accontentandosi anche di rendimenti contenuti, con una capacità di sostenere perdite sulle del valore dell'investimento, con orizzonte temporale di investimento almeno di breve periodo (5 anni). Il prodotto è destinato ad un cliente che non abbia preferenze o obiettivi di sostenibilità nelle diverse declinazioni ambientali, sociali e di governance.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni dei KID, sono previsti i seguenti costi a carico del Contraente:

costi applicati al rendimento della gestione separata:

A titolo di spesa di gestione, la Società trattiene dal rendimento annuo della gestione separata interna "Bac Protezione" un'aliquota pari all' 1,00%. La suddetta commissione viene calcolata su base mensile e viene liquidata con cadenza trimestrale in coincidenza con la fine di ogni trimestre solare.

tabella sui costi per riscatto

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione rivalutata secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data della richiesta di riscatto, moltiplicato per una percentuale in funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, così come definita nella seguente tabella:

Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto	Percentuale da applicare al valore della prestazione per ottenere il valore di riscatto
Minore di 2	98,00%
Da 2 a 3	99,00%
3 o più	100,00%

In caso di riscatto totale o parziale verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 20 per ogni riscatto.

tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Non è prevista la possibilità di conversione del capitale in rendita.

costi per l'esercizio delle opzioni

Non sono previste opzioni contrattuali.

costi di intermediazione

La commissione di gestione viene retrocessa agli intermediari in misura pari al 25%.

Condizioni di Assicurazione

BAC First Ricorrente è un contratto di assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili, a premi ricorrenti e versamenti aggiuntivi, offerto da BAC Life S.p.A.
(Tariffa PV_0002)

Il presente documento è aggiornato al 01/01/2025.

Sommario

Glossario.....	2
Art. 1 - Oggetto	7
Art. 2 - Gestione Separata	7
Art. 3 - Requisiti soggettivi per la sottoscrizione	7
Art. 4 - Durata del contratto	7
Art. 5 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti	7
Art. 6 - Revoca della Proposta.....	8
Art. 7 - Recesso dal contratto	8
Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	8
Art. 9 - Rischio di morte	8
Art. 10 - Spese.....	9
Art. 11 - Premio e modalità di versamento	10
Art. 12 - Valore capitale della prestazione	10
Art. 13 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	11
Art. 14 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni relative alla Gestione Separata Interna.....	11
Art. 15 - Comunicazioni – Informativa in corso di contratto	11
Art. 16 - Prestiti	12
Art. 17 - Cessione – Pegno – Vincolo	12
Art. 18 - Beneficiari	12
Art 19 - Liquidazione delle prestazioni.....	13
Art. 20 - Smarrimento dell'originale del documento di polizza.....	14
Art. 21 - Diritto di riscatto	14
Art. 22 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e diritto proprio dei Beneficiari designati.....	14
Art. 23 - Normativa FATCA e CRS	14
Art. 24 - Imposte e tasse.....	15
Art. 25 - Foro competente	15
Art. 26 - Legge applicabile al contratto	15
Art. 27 - Lingua in cui è redatto il contratto	15
Art. 28 - Reclami	15
Regolamento della Gestione Separata Interna.....	17

Glossario

Aggiornato al 01/01/2025

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, Pegno e Vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Conclusione del Contratto

Il contratto è concluso, e produce i propri effetti, dalle ore zero del primo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi; oppure dalle ore zero del secondo giovedì successivo se tra tale data e il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi. Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione/condizioni di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Decorrenza

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Deducibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento Unico di Rendicontazione (DUR)

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra i quali il valore della prestazione maturata, il premio versato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata interna, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione Separata Interna

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Maggiorazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, generalmente a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, verrà riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali.

Metodo "pro rata temporis"

Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 360 in cui è maturato il diritto.

OIC

Organismi di investimento collettivo, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni d'investimento.

A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OIC, quali ad esempio i Fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

Pegno

Vedi "Cessione".

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi il decesso dell'Assicurato. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza rivalutabile

Contratto di Assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa..

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento di vita del contratto successivo alla data di decorrenza.

Premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo, che il contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni previste dal contratto.

Premio periodico-ricorrente

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal piano di pagamenti stabilito nel contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini indicati dalla Legge. I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di 10 anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Princípio di adeguatezza

Princípio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del Contratto di Assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del Contratto di Assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio di cambio

Rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla divisa in cui sono stati denominati gli attivi.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

Rischio generico o sistematico

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;

Rischio specifico

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Set informativo

Documento redatto secondo le disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente è composto da:

- Documento con le informazioni chiave KID
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato (decesso dell'Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Società (di assicurazione)

BAC Life S.p.A. - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

Società di gestione (SG)

Società di diritto Sammarinese autorizzate a cui è riservata la prestazione del servizio di investimento collettivo;

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".

Art. 1 - Oggetto

A fronte del versamento di un premio annuale ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto e di eventuali successivi premi unici aggiuntivi, il presente contratto di assicurazione prevede:

- In caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 13.
- In caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione al Contraente che eserciti il diritto di riscatto disciplinato all'Art. 21 di un capitale determinato secondo le modalità ivi definite.

Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate all'andamento della gestione separata "Bac Protezione".

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente da titolari di conto corrente bancario presso la Banca Distributrice.

Art. 2 - Gestione Separata

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal Regolamento della Gestione Separata, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari nella Gestione Separata Interna "Bac Protezione" che costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Gestione Separata Interna "Bac Protezione" è una gestione separata conforme alle norme stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la sottoscrizione

Al momento in cui viene concluso il Contratto di Assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto è a vita intera.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, fatti salvi il diritto di recesso di cui all'Art. 7 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 21.

Art. 5 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):

- Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.

La Società provvede a comunicare al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto:

- la conferma dell'avvenuta stipulazione del contratto;
- l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza del contratto, la data di valorizzazione e la data di incasso del premio.

Analoga comunicazione è prevista nel caso di versamenti aggiuntivi.

Art. 6 - Revoca della Proposta

Il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'Art. 118 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino", di revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)** o presentando richiesta presso l'agenzia Distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.

Nel caso in cui, la richiesta di revoca, inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

Art. 7 - Recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di recedere, ai sensi dell'Art. 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: **BAC Life S.p.a., Repubblica di San Marino, Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)** o presentando richiesta presso l'Agenzia Distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario la somma dei versamenti effettuati nella gestione separata "Bac Protezione".

La Società trattiene da tale somma costi di emissione per un importo pari a € 35.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.

Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- di contestare la validità del contratto, quando esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, quando non esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza.

Art. 9 - Rischio di morte

L'assicurazione è operante in caso di decesso dell'Assicurato senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le condizioni di carenza di cui ai successivi punti A e B.

A. Esclusioni

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- Dolo del Contraente o del Beneficiario;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi governativi; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

- Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente alla corrispondente parte di capitale assicurato);
- Abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- Volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento della denuncia del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

B. Condizioni di Carenza

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all'Art. 13 non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio aggiuntivo è stato investito.

Art. 10 - Spese

A. Spese di emissione

Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono variabili a seconda dell'importo del premio annuale ricorrente o del premio aggiuntivo versato e verranno prelevate alla corresponsione del premio ricorrente e dei versamenti aggiuntivi.

Premio annuale ricorrente / premio aggiuntivo (€) % caricamento

Da € 1.500 ad € 9.999	2%
Da € 10.000 in poi	1%

B. Spese per recesso e riscatto

In caso di recesso, verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 35.

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione rivalutata secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data della richiesta di riscatto, così come indicato all'Art. 12, moltiplicato per una percentuale in funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, così come definita nella seguente tabella:

<i>Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto</i>	<i>Percentuale da applicare al valore della prestazione per ottenere il valore di riscatto</i>
Minore di 2	98,00%
Da 2 a 3	99,00%
3 o più	100,00%

In caso di riscatto totale o parziale verrà applicata inoltre una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 20 per ogni riscatto.

C. Spese applicate mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Remunerazione dell'Impresa di assicurazione

Dal rendimento annuo della gestione separata interna "Bac Protezione" verrà trattenuta la percentuale indicata nella seguente tabella:

Percentuale trattenuta dal rendimento annuo, espresso in percentuale, conseguito dalla gestione separata:	1,00%
---	--------------

Si precisa che una quota parte di tale percentuale annua viene utilizzata dalla società per far fronte ai rischi di decesso dell'assicurato.

La suddetta commissione viene calcolata su base mensile e viene liquidata con cadenza trimestrale in coincidenza con la fine di ogni trimestre solare.

D. Altre spese

Non sono previsti eventuali oneri di protezione/garanzia prestati da terzi.

Sono previsti oneri bancari su bonifici per regolamento delle operazioni nel limite delle normali spese e commissioni bancarie e spese specifiche degli investimenti. Tali costi non sono quantificabili a priori in quanto variabili a seconda del volume dell'operatività.

Sono previsti oneri di certificazione/revisione per la gestione separata.

Imposte previste sui redditi finanziari dall'attuale normativa fiscale, nonché eventuali imposte e tasse che potrebbero esistere in occasione di modifiche alla normativa fiscale successive alla conclusione del contratto.

Art. 11 - Premio e modalità di versamento

L'assicurazione è prestata previo versamento da parte del Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, di un premio annuale ricorrente, comprensivo dei caricamenti, di importo non inferiore a € 1.500, pagabile annualmente o in 12 rate mensili; in ogni momento successivo, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi annuali aggiuntivi di importo minimo pari a € 100 o premi unici aggiuntivi di importo minimo paria a € 100.

Il premio annuale ricorrente e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente tramite addebito in conto corrente presso le agenzie della Banca Distributrice.

In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta banca, il Contraente dovrà comunicare alla Società le nuove coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)**.

È escluso il pagamento del premio in contanti.

I premi versati vengono investiti nella gestione separata interna al netto delle spese di emissione.

Mancato pagamento dei premi

In caso di mancato pagamento dei premi periodici successivi al primo, entro 90 giorni dalla data prevista, il contratto rimane in vigore – fatto salvo il diritto di riscatto di cui al successivo Art. 21 – per il capitale versato dal Contraente con il pagamento delle ricorrenze di premi precedenti.

Tale circostanza determina la sospensione del versamento dei premi periodici successivi, senza facoltà di riattivazione da parte del Contraente. Resta comunque la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Art. 12 - Valore capitale della prestazione

In ogni istante della vita del contratto il valore della prestazione è definito come il capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nella gestione separata interna "Bac Protezione".

Il capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nella gestione separata interna, rivalutato secondo le modalità descritte al successivo Art. 14, è definito come somma dei due seguenti importi:

- somma di tutti i capitali assicurati derivanti da ogni versamento nella gestione separata interna "Bac Protezione" effettuati fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto, rivalutati con il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati;
- somma dei capitali assicurati derivanti dai versamenti annuali ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi nella gestione separata interna "Bac Protezione" effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, rivalutati con il metodo "pro rata temporis", al netto di eventuali importi riscattati.

Il rendimento annuo della gestione separata interna "Bac Protezione", adottato per calcolare la rivalutazione, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di calcolo. Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della gestione separata viene definitivamente

consolidato.

Il capitale assicurato derivante da ogni premio versato nella gestione separata interna "Bac Protezione" corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese di emissione, così come definite al precedente Art. 10.

Art. 13 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 19.1, un importo pari al valore della prestazione, così come definito al precedente Art. 12, calcolato al momento della ricezione della denuncia di sinistro corredata dal certificato di morte in originale.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza, verrà inoltre riconosciuta:

- una maggiorazione (maggiorazione in caso di decesso) sulla prestazione al momento della denuncia del sinistro, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso:
 - 2,00% se l'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore o uguale a 39 anni;
 - 1,00%, se l'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni;
 - 0,50% se l'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.

Art. 14 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni relative alla Gestione Separata Interna

La presente polizza appartiene alla categoria di assicurazioni sulla vita sulle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione separata interna "Bac Protezione", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

Il rendimento della gestione separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato, così come illustrato all'Art. 3 del regolamento della gestione separata interna "Bac Protezione".

La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto. Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata interna "Bac Protezione" un'aliquota dell'1,00%.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dello 0,00%.

B. Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento verrà determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rivalutazione del capitale assicurato in vigore derivante dall'investimento nella gestione separata si ottiene sommando i seguenti due importi:

- la rivalutazione del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario di decorrenza, al netto di eventuali importi riscattati;
- la rivalutazione di ogni capitale assicurato derivante dai versamenti effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati, calcolata per il tempo trascorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazione secondo il metodo "pro rata temporis".

Il valore della prestazione rivalutata verrà annualmente comunicata al Contraente.

Art. 15 - Comunicazioni – Informativa in corso di contratto

Dalla Società al Contraente

La Società, ai sensi del Regolamento 2008-01 emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet (www.baclife.sm), un'apposita area riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una

comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni riportate nella predetta comunicazione.

La Società pubblica il set informativo sul proprio sito internet. In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione, la Compagnia comunica al Contraente le eventuali modifiche delle informazioni contenute nel set informativo, anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel set informativo sul sito internet www.baclife.sm.

Nel caso di mancata accettazione della già menzionata clausola, il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato per iscritto alla Compagnia.

La Società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ed entro 60 giorni dall'anniversario della decorrenza della polizza, invia al Contraente, con le medesime modalità indicate sopra, il documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa, con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'anno precedente e valore della prestazione maturata alla medesima data;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza dei premi in arretrato e gli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data indicata nel documento unico di rendicontazione;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- tasso annuo di rendimento della gestione interna separata;
- aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta;
- tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza del valore trattenuto dalla Compagnia dal rendimento della gestione separata;
- tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la notifica avverrà mediante pubblicazione sul sito internet www.baclife.sm. Negli altri casi il Contraente riceverà il documento unico di rendicontazione mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato per iscritto alla Compagnia.

Dal Contraente alla Società

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana Repubblica San Marino, anche all'Intermediario assicurativo.

Art. 16 - Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

Art. 17 - Cessione – Pegno – Vincolo

Il Contraente, previo consenso della Società, può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nelcaso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni necessiteranno l'assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.

Art. 18 - Beneficiari

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- 1) Il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

- 2) Si sia verificata la morte del Contraente;
- 3) Verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art 19 - Liquidazione delle prestazioni

Art 19.1 - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

In caso di revoca o recesso:

- Richiesta sottoscritta dal Contraente
- Dati anagrafici completi del Contraente e dell'Assicurato
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

In caso di riscatto (totale o parziale):

- Richiesta sottoscritta dal Contraente
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione
- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido del Contraente
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

In caso di decesso:

- Certificato di morte dell'Assicurato
- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido di ogni Beneficiario
- Coordinate bancarie IBAN di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito
- Relazione medica sulle cause del decesso
- Qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tuttore a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Agenzia Distributrice o allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

Art. 19.2 - Modalità di pagamento delle prestazioni

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all' Art.19.1.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.

Art. 20 - Smarrimento dell'originale del documento di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società presentando richiesta presso l'Agenzia Distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Art. 21 - Diritto di riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la liquidazione totale o parziale del capitale investito presentando richiesta di riscatto presso l'Agenzia distributrice, lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, o mediante raccomandata direttamente alla Società di assicurazione.

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione rivalutata secondo il metodo "pro rata temporis" fino alla data della richiesta di riscatto, così come indicato al precedente Art. 12, moltiplicato per una percentuale in funzione del tempo trascorso dalla decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, così come definita nella seguente tabella:

<i>Numero di anni interi intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento per riscatto</i>	<i>Percentuale da applicare al valore della prestazione per ottenere il valore di riscatto</i>
Minore di 2	98,00%
Da 2 a 3	99,00%
3 o più	100,00%

Si precisa che gli investimenti effettuati nella gestione separata a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo "pro rata temporis" a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino alla data della richiesta di riscatto. Il rendimento annuo della gestione separata adottato per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data della richiesta di riscatto.

In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente comunicare l'ammontare dell'importo da riscattare. La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata a condizione che il capitale residuo sia superiore o uguale a € 2.000. A seguito del riscatto parziale il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato residuo collegato alla gestione separata verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente Art 14.

Il riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del Contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltrare richiesta allo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, all'Agenzia distributrice o direttamente alla Compagnia di assicurazione.

Sia in caso di riscatto totale che di riscatto parziale verrà applicata inoltre una commissione fissa, a copertura dei costi gestionali, pari a € 20 per ogni riscatto.

Art. 22 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'Art. 132 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), le somme dovute in dipendenza del Contratto, a qualsiasi titolo, non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 130 comma 3 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario del Contraente.

Art. 23 - Normativa FATCA e CRS

Il Contraente, in fase di assunzione, è tenuto a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA e CRS. Nel corso di tutta la durata del contratto, il Contraente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:

BAC LIFE Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).

eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del modello;

e/o

- fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella precedente dichiarazione siano non corrette.

Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali di San Marino e/o straniere a causa dell'omessa compilazione delle autocertificazioni, o qualora queste contengano dichiarazioni incomplete o inesatte.

Art. 24 - Imposte e tasse

Il presente contratto è assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino.

Deducibilità fiscale dei premi

I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dell'Art. 14 comma 1 lett. c) della Legge n. 166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Art. 26 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.

Art. 27 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

Art. 28 - Reclami

Eventuali reclami, afferenti alle coperture vita, alla condotta della Società e del soggetto che vende tali prodotti, e all'informativa precontrattuale e contrattuale o la gestione del contratto devono essere inoltrati per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM) telefono +378/871134 - 0549/871134** o utilizzando l'indirizzo email **reclami@bac.sm** indicando: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La Società si riserva di evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Resta ferma la facoltà del Contraente di inviare alla Banca Centrale di San Marino (BCSM) segnalazioni relative alla condotta della Società. Le segnalazioni-esposto devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative: a) raccomandata elettronica o cartacea a **BCSM - Dipartimento Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino**; b) consegna brevi manu al medesimo indirizzo sopra specificato, con contestuale rilascio di ricevuta. Le segnalazioni-whistleblowing devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative: direttamente presso il Dipartimento Vigilanza all'indirizzo sopra specificato e previo appuntamento, riferendo al personale del Dipartimento medesimo che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante; b) consegnando brevi manu o a mezzo raccomandata cartacea o elettronica la segnalazione sottoscritta in calce e conforme all'allegato A del Regolamento 2007-01di BCSM (reperibile sul sito www.bcsmsm.sm) ; c) inviando a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing@bcsmsm.sm con allegata la segnalazione di cui alla precedente lettera b) in formato elettronico.

Quale forma alternativa di risoluzione extragiudiziale è prevista la "Camera di conciliazione consumatori", in

base al disposto dell'art. 26 DD n.160/2024.

Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti condizioni di assicurazione.

Il Rappresentante Legale

Regolamento della Gestione Separata Interna

Art. 1 - Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione Separata Interna “Bac Protezione”. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione separata può essere individuato in tutti gli investitori ed i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti in esame, sono escluse le persone giuridiche che sono considerate clienti professionali.

Le risorse dei contratti stipulati per interposizione fiduciaria confluiscano nella gestione separata in base alla classificazione del soggetto fiduciante.

Il Regolamento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è conforme alle norme stabilite dalla Banca Centrale di San Marino nel “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 e nel “Regolamento in materia di disciplina dei contratti rami vita a prestazioni rivalutabili collegati ad una gestione interna separata” n. 2017/07.

Art. 2 - Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione Separata Interna “Bac Protezione” si prefigge come obiettivo di garantire il capitale sottoscritto dal Contraente, consentendo una rivalutazione dello stesso derivante dal rendimento della gestione degli attivi sottostanti.

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Bac Protezione” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

Le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.

La Società, in conformità a quanto stabilito dal “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, investirà gli attivi a copertura delle riserve tecniche nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi e qualitativi:

Limiti quantitativi

Descrizione	Limiti
Esposizione minima e massima per classe di attività, per valuta e per settore economico e/o area geografica di strumenti quotati	<p>Esposizione in strumenti finanziari di tipo azionario e prodotti finanziari che investono anche solo una parte di patrimonio in strumenti finanziari di tipo azionario: max 0%</p> <p>Esposizione in titoli obbligazionari, titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali: max 100%, con una concentrazione massima del 10% per singolo emittente;</p> <p>Per i titoli corporate non bancari l'esposizione massima è del 30%, con una concentrazione massima ammissibile del 10% per singolo emittente;</p> <p>I limiti di concentrazione non si applicano ai titoli di debito emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino o da Stati appartenenti alla zona A, ovvero emessi da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati.</p> <p>Esposizione in strumenti finanziari emessi da controparti con cui la società abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi: max 0%</p>
Percentuale massima di strumenti non quotati	Tra gli strumenti non quotati possono essere detenuti i Certificati di Deposito e/o Titoli Corporate Bancari fino ad un max complessivo del 10% delle riserve tecniche, con una concentrazione massima del 5% per singolo emittente.
OIC UCITS	Limiti complessivi di parti di OIC UCITS del 100% con una concentrazione massima ammissibile del 10% per singolo fondo;
Depositi bancari	Esposizione massima 20%
Possibilità di ricorso a strumenti derivati	Non sono permessi
VaR complessivo	Max 2,50% rispetto al valore di mercato del portafoglio.
Valute	<p>Euro 100%</p> <p>Max USD 7% delle attività</p>
Aree geografiche/Numero di emittenti	<p>Aree geografiche: tutti gli emittenti di titoli devono essere preferibilmente situati negli Stati Europei e per un massimo del 10% delle riserve tecniche possono essere selezionati emittenti di stati non Europei.</p> <p>Numero di emittenti: minino 5</p>

Limiti qualitativi

Descrizione	Limiti
Duration massima consentita per singolo strumento finanziario <u>quotato</u>	Da zero a 12 anni
Duration massima consentita per singolo strumento finanziario <u>non quotato</u>	Da zero ad 1 anno
Duration massima consentita per portafoglio	Da uno a 10 anni
Rating minimo consentito per singolo strumento finanziario	Maggiore/uguale a “BB” o equivalente, attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore;
	Titoli di Stato Europei senza limiti di rating

La società, nella gestione del portafoglio, non effettua investimenti in strumenti finanziari emessi da controparti con cui abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Art. 3 - Modalità di calcolo del Rendimento

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Bac Protezione” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Ogni mese viene determinato il rendimento medio del Fondo “Bac Protezione” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Bac Protezione” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, compresivi degli scarti di emissione e di negoziazione, degli utili realizzati e delle perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per le ritenute fiscali sulle attività il cui recupero dell’imposta non è previsto e per l’attività di verifica contabile. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Registro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel Registro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel registro della Gestione Separata.

Art. 4 - Revisione contabile della Gestione Separata

La Gestione del Fondo “Bac Protezione” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146 o ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrono sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.

Art. 5 – Modifiche del Regolamento del Fondo della Gestione Separata

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, delle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente secondo le modalità previste nelle condizioni di assicurazione. Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Regolamento della Gestione Separata Interna.

Il Rappresentante Legale

Regolamento aggiornato ad aprile 2023